

STATUTO
SINuC - Società Italiana di Nutrizione Clinica e Metabolismo

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SCOPO - SEDE - LOGO

Art.1

Ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e della Legge n° 383 del 7 dicembre 2000 è costituita l'associazione a carattere nazionale "Società Italiana di Nutrizione Clinica e Metabolismo", che potrà utilizzare in aggiunta o in alternativa la sigla "S.I.Nu.C."

Lo scopo dell'Associazione è:

- promuovere direttamente tramite soci e/o non soci la formazione e lo studio e l'avanzamento delle conoscenze nell'ambito della Nutrizione Clinica e del metabolismo;
- riunire, organizzare e coordinare sul piano nazionale l'attività istituzionale dei soci, operando in tutte le Regioni italiane, anche tramite le sezioni regionali della SINuC;
- svolgere attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente nei confronti degli associati con programmi annuali di attività formativa ECM;
- promuovere l'attività scientifica, didattica e di ricerca, anche attraverso l'organizzazione di comitati, convegni, borse di studio, premi di ricerca, seminari ed altre iniziative a carattere scientifico e divulgativo che possano contribuire agli scopi indicati;
- coordinare ed integrare la propria attività con Associazioni aventi analoghi obiettivi sia in Italia che all'estero;
- produrre e diffondere materiale didattico, documenti di consenso redatti da esperti e linee guida o altri supporti tecnici e scientifici inerenti agli scopi indicati;
- stabilire rapporti culturali ed organizzativi con Università, Istituti ed Enti, sia pubblici che privati, con finalità analoghe;
- collaborare con il Ministero della Salute, le Regioni, le Aziende sanitarie e gli altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche;
- favorire iniziative atte a migliorare la qualità dello standard assistenziale nei confronti dei soggetti che necessitano del supporto nutrizionale e metabolico;
- elaborare linee guida in collaborazione con l'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (A.S.S.R.) e la Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane (F.I.S.M.) e in accordo con le previsioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e delle Società Scientifiche Italiane ed Europee;
- promuovere studi clinici osservazionali, di intervento e ricerche scientifiche finalizzate, nonchè rapporti di collaborazione con altre società, organizzazioni e organismi scientifici;
- sostenere il mantenimento e la creazione delle strutture di Nutrizione Clinica in accordo con gli obiettivi societari di sviluppo di professionalità esperte nell'ambito della Nutrizione Clinica e del Metabolismo.

Per il concreto perseguimento dei propri scopi, l'Associazione organizza il Congresso dell'Associazione da tenersi una volta all'anno.

L'Associazione ha sede legale in Roma, Viale Maresciallo Pilsudski, 118, non ha scopo di lucro e la sua durata è stabilita a tempo indeterminato. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione

nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ed i suoi legali rappresentanti sono autonomi e indipendenti, non esercitando attività imprenditoriali né partecipando ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).

L'Associazione non ha tra le finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati e comunque non svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale.

TITOLO II

SOCI

Art. 2

Sono ammessi a far parte dell'Associazione i professionisti sanitari laureati in materie medico-scientifiche e discipline attinenti la nutrizione clinica ed il metabolismo, limitatamente a medici, farmacisti, dietisti, infermieri, fisioterapisti e logopedisti, sia italiani che di altre nazionalità, che accettano gli articoli del presente Statuto e del regolamento interno e che condividano gli scopi dell'Associazione.

In particolare, possono essere ammessi all'Associazione senza limitazioni:

- tutti i soggetti che operano nelle varie strutture e settori di attività del Servizio sanitario nazionale (aziende ospedaliere, aziende USL, aziende universitarie, IRCCS, ospedali classificati, case di cura private accreditate, ecc.) o in regime libero – professionale;
- tutti i soggetti, in possesso dei requisiti previsti dallo statuto, appartenenti alle categorie professionali o ai settori specialistici o discipline specialistiche che operano nelle strutture e settori di attività del Servizio sanitario nazionale, o in regime libero-professionale, ovvero con attività lavorativa nel settore o nell'area interprofessionale che l'Associazione rappresenta.

Art. 3

I soci dell'Associazione si distinguono in

- a) soci fondatori
- b) soci ordinari
- c) soci onorari
- d) soci sostenitori
- e) soci corrispondenti

Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato in prima persona alla nascita dell'Associazione e che si riconoscono nelle finalità della stessa. I soci fondatori restano tali a vita.

Sono soci ordinari le persone fisiche che, riconoscendosi nelle finalità dell'Associazione, operano attivamente nel campo medico-scientifico.

Sono soci onorari quelle persone fisiche invitate a far parte dell'Associazione da parte dell'Assemblea dei soci per particolari meriti scientifico professionali, manageriali o in quanto appartenenti a particolari fasce di pazienti e soggetti che necessitano di supporto nutrizionale e metabolico.

Sono soci sostenitori persone, Enti, Istituti, Società, Associazioni tecniche e scientifiche che, in sintonia con le

finalità di cui all'articolo 1, promuovono studi o ricerche nel campo della Nutrizione Clinica e del Metabolismo. Sono soci corrispondenti gli studiosi della disciplina, italiani o stranieri, che svolgono la loro attività in istituzioni scientifiche all'estero e che mantengono rapporti di proficua collaborazione con la Società.

Art. 4

L'Ammissione di un nuovo socio è deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di richiesta scritta dell'interessato nella quale il medesimo dovrà specificare le proprie complete generalità ed il profilo professionale.

La qualità di socio decorre dalla data di delibera di accettazione della domanda.

E' esclusa qualsiasi forma di partecipazione solo temporanea alla vita associativa.

La quota associativa non è rivalutabile né trasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Art. 5

Tutti i soci hanno diritto alla massima partecipazione alle attività e alle decisioni dell'ente.

Ciascun socio è tenuto a versare annualmente una quota associativa nella misura fissata dall'Assemblea.

I soci aderenti all'Associazione hanno altresì diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 6

Il comportamento del socio verso gli altri associati e verso l'esterno deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 7

La qualifica di socio si perde :

- a) per dimissioni;
- b) per decesso;
- c) per radiazione, che viene pronunciata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che si sia reso colpevole, entro e fuori la sede sociale, di una azione disonorevole o la cui condotta costituisca un ostacolo al buon andamento dell'Associazione;
- d) per il mancato pagamento della quota associativa per tre anni consecutivi, qualora il socio non vi provveda neppure dopo apposita richiesta scritta.

L'esclusione del socio deve essere comunicata a mezzo raccomandata al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione, e ratificata dall'Assemblea dei soci nella prima riunione utile.

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto, previa delibera del Consiglio Direttivo, dalla data di esercizio e non dà diritto alla restituzione della quota associativa.

TITOLO III

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 8

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Revisore dei Conti
- d) il Consiglio dei Probi Viri

Tutte le cariche sociali sono esercitate a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese vive documentate.

TITOLO IV

L'ASSEMBLEA

Art. 9

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote sociali.

Art. 10

Alle Assemblee, siano esse ordinarie che straordinarie, hanno diritto d'intervento e di voto tutti i soci in regola con la quota associativa, quale che sia la categoria a cui appartengono; inoltre, tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto nonché per la nomina e la revoca degli organi direttivi dell'Associazione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale mediante:

- a) avviso scritto da inviare con lettera semplice agli associati almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza; ovvero
- b) avviso scritto inviato a mezzo posta elettronica; e
- c) pubblicazione sul sito Web dell'Associazione nella sezione dedicata ai soci.

In presenza di particolari esigenze, l'Assemblea ordinaria potrà tenersi anche oltre il termine sopra riportato.

L'Assemblea si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.

Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale;
- b) l'approvazione del conto consuntivo, la destinazione dell'avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione;
- c) la fissazione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo, su proposta del Consiglio Direttivo uscente, nonché la loro nomina;
- d) la nomina del Revisore dei Conti;
- e) la nomina dei componenti del Consiglio dei Probi Viri;
- f) l'approvazione dei regolamenti interni;
- g) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo Statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

h) la nomina del Presidente Onorario su proposta del Consiglio Direttivo.

Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:

a) le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto dell'Associazione;

b) lo scioglimento dell'Associazione, la nomina, la revoca ed i poteri ai liquidatori.

Art. 11

L'Assemblea ordinaria è valida qualunque sia l'oggetto da trattare:

a) in prima convocazione quando è presente, fisicamente o per delega scritta, la maggioranza dei soci iscritti al libro soci;

b) in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese, tranne quelle per l'elezione degli organi sociali ed eventuali altre, per le quali l'Assemblea ritenga opportuno il voto a scrutinio segreto.

Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati almeno la metà più 1 (uno) dei soci in regola con la quota associativa, ed in seconda convocazione quando sono presenti o rappresentati almeno il 20% (venti per cento) dei soci in regola con la quota associativa.

Art. 12

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età presente nel Consiglio Direttivo.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore dello stesso e trascritto su apposito registro, conservato a cura del Consigliere Segretario nella sede dell'Associazione e consultabile da ogni socio.

Il verbale di ogni Assemblea è disponibile presso l'ufficio di segreteria dell'Associazione.

Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci, anche se membri del Consiglio Direttivo, salvo in questo caso per le delibere di approvazione dei bilanci e quelle relative alla responsabilità dei Consiglieri. Ogni socio avente diritto di voto può essere portatore di non più di due deleghe.

TITOLO V

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 13

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, che è composto da un minimo di 3 (tre) membri a un massimo di 9 (nove) membri eletti dall'Assemblea tra cui il Presidente, tutti con diritto di voto.

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a dichiarare eventuali conflitti di interesse all'atto della nomina e successivamente al momento dell'eventuale insorgenza, proponendo le modalità di regolazione al Consiglio Direttivo, che delibererà con l'astensione dei Consiglieri interessati.

I Consiglieri devono essere scelti fra i soci.

Non possono candidarsi e ricoprire la qualifica di legali rappresentanti o consiglieri e, se già in carica, decadono immediatamente dalla stessa carica coloro che hanno subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'associazione.

A tale scopo gli eletti presentano apposita autocertificazione e sono tenuti in seguito a segnalare senza indugio l'eventuale sentenza passata in giudicato.

Il Presidente, eletto solo tra i soci Medici, il Vice presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo durano in carica per 3 (tre) anni e sono rieleggibili come più dettagliatamente esplicitato nel Regolamento di attuazione dello Statuto.

Nella sua prima adunanza il nuovo Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice presidente, il Tesoriere ed il Segretario.

Il Vice presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Il Tesoriere cura l'amministrazione del patrimonio dell'Associazione, provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti e quant'altro il Consiglio Direttivo ritenga volergli delegare.

Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento e quant'altro il Consiglio Direttivo ritenga volergli delegare.

In particolare ha potere di:

coadiuvare il Presidente del Consiglio Direttivo;

curare i verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo e i documenti tutti dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può nominare un Ufficio di Segreteria, anche esterno all'Associazione, con l'incarico di coadiuvare il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni.

Se un consigliere si dimette o viene a mancare, al suo posto è nominato il primo dei non eletti che resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese con la maggioranza dei presenti. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) dei suoi membri. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente almeno una volta ogni 6 (sei) mesi o dietro richiesta motivata di almeno la metà dei consiglieri.

La convocazione è fatta con avviso da inviare ai membri del consiglio direttivo almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo casi di urgenza. Per ogni seduta del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali del Consiglio Direttivo che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 15

Al Consiglio Direttivo spetta:

- a) la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
- b) il reperimento dei fondi per il raggiungimento dei fini associativi;

- c) l'ammissione ed esclusione dei soci;
- d) ricevere e proporre candidature in occasione delle elezioni del Consiglio Direttivo almeno 60 (sessanta) giorni prima del Congresso Nazionale dell'anno in cui è previsto il rinnovo delle cariche;
- e) la determinazione del numero dei componenti eletti del Consiglio da proporre in Assemblea;
- f) la convocazione delle Assemblee;
- g) la nomina del Presidente dell'Associazione per il mandato triennale in corso
- h) la determinazione del valore delle quote associative per portarlo in approvazione in Assemblea;
- i) la predisposizione dello schema di bilancio preventivo e del programma dell'attività sociale per portarli in approvazione all'Assemblea;
- l) la predisposizione dello schema di conto consuntivo e della relazione di accompagnamento per portarli in approvazione all'Assemblea;
- m) la nomina di eventuali comitati tecnici scientifici per lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di iniziative specifiche;
- n) La regolazione di eventuali conflitti d'interesse dei propri componenti.

TITOLO VI

IL PRESIDENTE

Art. 16

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo. La carica di Presidente è attribuita a colui che riceve il maggior numero di voti all'interno del Consiglio Direttivo. In caso di parità si procede a nuova votazione di ballottaggio fino a prevalenza di un candidato. In caso di riconferma del Presidente uscente rimane in carica per il mandato successivo anche il Past President.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale; convoca il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio. Nei casi di estrema urgenza esercita i poteri del Consiglio, salvo ratifica alla prima adunanza consigliare.

Il Vice presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

TITOLO VII

IL PRESIDENTE ONORARIO

Art. 17

E' prevista la carica di Presidente Onorario, che viene nominato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Il Presidente Onorario può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo. Non esiste un limite al numero dei Presidenti Onorari.

TITOLO VIII

IL REVISORE DEI CONTI

Art. 18

Il Revisore dei Conti vigila sulle delibere del Consiglio Direttivo, sulla gestione economica-finanziaria

dell'Associazione e controlla la contabilità e i bilanci annuali.

Partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio Direttivo in cui vengono discussi i bilanci ed a quelle in cui sia richiesta la sua dal Presidente.

Riferisce all'assemblea ordinaria mediante una Relazione annuale al bilancio consuntivo.

Il Revisore dei Conti viene eletto dall'Assemblea. Dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile consecutivamente.

Può essere nominato revisore anche un non socio.

TITOLO IX

IL COLLEGIO DEI PROBI VIRI

Art.19

Il Collegio dei Probi Viri esprime parere consultivo, su richiesta del Consiglio Direttivo, in merito alle attività espletate dai Soci in nome o per conto della Società, tenendo conto dei principi di tutela della Società, dei suoi componenti e degli aspetti pertinenti l'attività societaria.

Il Collegio si compone di 3 (tre) membri: il Presidente del Collegio più due membri, tutti eletti dall'Assemblea.

Il Presidente e i membri del collegio durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

TITOLO X

ORGANI CONSULTIVI DELLA SOCIETA'

a) Il Comitato Scientifico

b) Il Comitato Editoriale

Art.20

Il Comitato Scientifico ha il compito di elaborare il programma scientifico del Congresso Nazionale di concerto con il Consiglio Direttivo e, qualora non ne faccia parte, può essere invitato ad assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo ove si discuta la materia di propria competenza.

Il Comitato Scientifico verifica e controlla la qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.

L'attività scientifica svolta dall'associazione va pubblicata attraverso il suo sito web, che deve essere costantemente aggiornato.

I membri del Comitato Scientifico sono nominati dal Consiglio Direttivo tra coloro che abbiano espletato una attività di rilievo nel campo scientifico di appartenenza. Il Comitato delibera a maggioranza dei suoi componenti ed è presieduto dal Presidente della Società che può delegare il Vice Presidente ad espletare tale funzione.

Art.21

Il Comitato Editoriale promuove e coordina le iniziative editoriali dell'Associazione, cura la redazione di un bollettino e dell'eventuale Rivista.

I suoi membri sono nominati dal Consiglio Direttivo tra i Soci esperti nel campo della Nutrizione Clinica ogni tre anni.

TITOLO XI

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - PATRIMONIO

Art.22

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei soci per l'approvazione, secondo le maggioranze prescritte dal presente Statuto:

- a) il bilancio preventivo;
- b) il bilancio consuntivo.

Il Bilancio consuntivo con la Relazione del Revisore dei Conti è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 20 (venti) giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

L'Associazione pubblica sul sito web istituzionale i bilanci preventivi e consuntivi e gli incarichi retribuiti.

Art.23

Il patrimonio dell'Associazione proviene dalle quote associative annue e da contributi devoluti da enti pubblici, privati e persone fisiche a qualsiasi titolo, con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il Servizio Sanitario Nazionale, anche se forniti attraverso soggetti collegati.

Le attività ECM sono finanziate attraverso l'autofinanziamento e i contributi degli associati e/o di enti pubblici o privati, ivi compresi i contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la formazione continua.

TITOLO XII

MODIFICHE ALLO STATUTO – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art.24

Per la modifica del presente Statuto occorre la presenza in prima convocazione, in proprio o per delega, della maggioranza dei soci dell'Associazione in regola con la quota associativa ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno il 20 per cento dei soci in regola con la quota associativa ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con il regolamento interno e con la legge Italiana.

Art.25

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) degli associati in regola con la quota associativa, convocati in Assemblea straordinaria.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il suo patrimonio dovrà essere devoluto ad altre Associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo i cui all'art. 3 comma 190 della legge 23/12/1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO XIII
DISPOSIZIONI FINALI

Art.26

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile e alle leggi vigenti in materia.